

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1990

Presidenza del Vice Presidente SALVATO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale» (2036) (Stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 20, 24 e *passim*  
BATELLO (PCI) ..... 18, 29, 30

CASOLI (PSI) ..... Pag. 13, 14, 15 e *passim*  
CORLEONE (Fed. Ecol. Eur.) .. 15, 16, 17 e *passim*  
CORRENTI (PCI) ..... 24, 25, 29 e *passim*  
DI LEMBO, relatore alla Commissione ..... 20, 21,  
22 e *passim*  
FILETTI (MSI-DN) ..... 25, 26, 31 e *passim*  
GALLO (DC) ..... 12, 13  
IMPOSIMATO (PCI) ..... 7, 8, 9 e *passim*  
MISSERVILLE (MSI-DN) ..... 2, 3, 4 e *passim*  
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'in-  
terno ..... 5, 15, 18 e *passim*  
TOTH (DC) ..... 25

*I lavori hanno inizio alle ore 16,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale» (2036)** (*Stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989*), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale» risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989, approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare inizio alla discussione, comunico che sono stati espressi pareri favorevoli con osservazioni da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, come pure da parte della Giunta degli affari europei.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, noi abbiamo esaminato con una punta di scetticismo e di rammarico questo testo di legge che ci viene dalla Camera confortato dall'approvazione unanime della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

Debbo dire che lo scetticismo ci deriva dal fatto che si tratta di un provvedimento presentato con un ritardo pressochè inammissibile, dal momento che, per opinione pacifica ed universale, la legge La Torre-Rognoni era meritevole di cambiamenti, di approfondimenti e di aggiornamenti già da diverso tempo. La punta di rammarico è dovuta invece al fatto che, trattandosi indubbiamente di un testo migliorativo, non possiamo apportarvi, a meno che non vogliamo stravolgerne l'iter e ritardarne l'approvazione, quelle modifiche che dal punto di vista sostanziale e procedurale ci sembrano necessarie per renderlo meno retorico, meno pesante e meno burocratico.

Quello della mafia è un tema, infatti, che ormai è stato discusso all'infinito. Sono stati presi in proposito provvedimenti determinati dall'emergenza, in una situazione che è veramente anomala, in quanto vi sono alcune regioni del nostro paese che risultano completamente sottratte all'autorità dello Stato e in cui esiste un contropotere illegale, per molti versi determinato da situazioni malavitose fortemente radicate

e per moltissimi altri favorito da ragioni di carattere storico che riallacciano questo mondo della illegalità a quello della politica. In una parola, noi riteniamo che il fenomeno mafioso sia strettamente connaturato con un certo mondo politico che si avvale di alleanze, di comparaggi, di clientele in determinati momenti elettorali e che poi fa la «faccia d'armi» apparente nel momento in cui occorre emanare leggi che combattano il fenomeno. La conseguenza è una sola, vale a dire che chi si lega alla mafia una volta resta per sempre ancorato a questa realtà malavitosa e non può in alcun modo discostarsene, per cui tutti i provvedimenti che vanno nella direzione di combattere il fenomeno sono settoriali e suscitano in noi una serie di perplessità, che hanno poi trovato riscontro nella realtà.

Ricordo che il Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale già il 13 aprile 1988 aveva presentato al Senato un disegno di legge, che portava il n. 979 e che ritengo sia sepolto sotto qualche dito di polvere negli archivi di questo ramo del Parlamento, riguardante l'avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica. Si trattava cioè di un provvedimento che voleva esaminare il fenomeno nella sua complessità, non limitato ad un settore particolare di quella specifica situazione in cui versano alcune regioni italiane che sono sotto il dominio della mafia, ma allargato a quell'ambito di carattere politico che la mafia permette, aiuta e sostanzialmente alimenta attraverso una forma di complicità, come è autenticamente provato da tutti gli studi e le ricerche fatte sull'argomento. Questo nostro disegno di legge in un certo senso colpiva il fenomeno alle sue radici, cioè cercava di recidere i legami che indubbiamente esistono fra mafia e politica e una volta tanto era indirizzato non tanto agli appartenenti alle varie cosche, che rappresentano un'espressione virulenta del fenomeno, quanto a coloro che da questi legami ricavano profitti illeciti. In una parola, noi dicevamo che esistono situazioni di improvvisi arricchimenti, di accumulo di patrimoni ingiustificati e di ricchezze inspiegabili legate al fatto di ricoprire determinate cariche politiche ed amministrative e volevamo che lo Stato indagasse su questo fenomeno, che non è secondario, bensì primario, per poter poi recidere, colpendo attraverso i depositari di queste ricchezze illegittime e non giustificate, ogni forma di legame che esistesse con la malavita organizzata. In questa maniera si sarebbe veramente affrontato il problema nella sua complessità e nella sua essenza e non ci si sarebbe limitati a varare leggi, come quella oggi al nostro esame, di carattere programmatico, perchè questo all'ordine del giorno è indubbiamente un provvedimento che tende a colpire le attività di riciclaggio del denaro e le conseguenze di certi atteggiamenti mafiosi, ma che non giunge al cuore del problema, che è altrove. È questo sistema a ragnatela, fortemente ramificato, di complicità e di connivenze che dobbiamo colpire una volta per tutte, se vogliamo veramente condurre una lotta seria al fenomeno mafioso. È chiaro infatti, che, così come è strutturato, il disegno di legge governativo, per quanto presenti apprezzabili progressi, non riesce a contemplare tutta la possibile casistica, in quanto noi colpiamo l'operazione di riciclaggio nel suo momento più evidente, ma non ci rendiamo conto che un'operazione di riciclaggio che si rispetti non è fatta di due o tre momenti successivi, ma di più momenti per cui, quando si giunge allo

spessore dell'investimento legittimo o apparentemente tale, il provvedimento non offre la possibilità di prevedere un comportamento di questo genere e di punirlo.

Io ritengo che vi siano molte questioni da discutere all'interno dell'articolato, ma quello che mi pare preoccupante è il fatto che si amplifichino i poteri sia del pubblico ministero che quelli della polizia. È prevista infatti una serie di provvedimenti che vengono presi in alternativa dal procuratore della Repubblica nel luogo dell'ultimo domicilio del sospettato mafioso o addirittura dal questore e si tratta di misure che, nella loro provvisorietà, in quanto si tratta di sequestri di patrimoni dell'incolpato o di persone che siano ad esso legate da legami di parentela, di convivenza o di semplice cointeressenza - previsione giuridica questa piuttosto nebulosa ed incerta - confortano la conseguenza di dilatare il momento dell'intervento della polizia, mentre il vero intervento dovrebbe essere quello dello Stato attraverso la magistratura.

Onorevoli colleghi, leggendo questo testo, vi renderete conto che corrisponde a verità quanto io vado dicendo preoccupato e rammaricato per la maniera eccessivamente burocratica, senza anima e senza fantasia, con cui si conduce la lotta alla mafia, per il modo - direi - tradizionale con cui si combatte un fenomeno che tradizionale non è più, perchè la mafia ha cambiato i suoi sistemi, ha cambiato il campo di attività, ha cambiato l'organizzazione, ha cambiato le tecniche, ha cambiato perfino i luoghi e, per molti versi, anche il territorio giacchè si è spostata in aree una volta completamente estranee a questo fenomeno. Oggi parlare della mafia limitandosi alle regioni meridionali significa ridimensionarne la portata perchè, attraverso il fenomeno della emigrazione e dello stabilirsi di connivenze e di complicità con ambienti della malavita fortemente caratterizzati nelle regioni settentrionali, questa organizzazione ha assunto una dimensione nazionale che prima non aveva, perdendo quel tanto di pittoresco, di paesano, di campanilistico che ne facevano un fenomeno tipicamente meridionale.

Contro tale sistema, che ha assunto le proporzioni di cui parlavo, noi continuiamo a combattere a colpi di ordinanze del questore, di provvedimenti di polizia, di interventi del prefetto, che hanno una loro logica soltanto se rapportati a determinati ambienti, mentre perdono la loro logica, la loro validità e la loro efficacia laddove si tratti di ambienti più complessi e per molti versi così organizzati dal punto di vista tecnico da sfuggire ad un controllo che sia di semplice polizia.

Mi rendo conto, certo, che per questo testo di legge si sono dovute superare determinate situazioni di *impasse* che, dal punto di vista del rispetto dei diritti dei cittadini, non sono certamente esemplari. Infatti, quando si parla di immediata sospensione del pubblico amministratore, che versi nello stato di essere sostanzialmente indiziato del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, si deve fare una forzatura, una violazione di una situazione di diritto per arrivare a conseguire un risultato che poi, dal punto di vista pratico, non mi sembra sia di facile conseguimento. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un testo che è negativo sotto due aspetti: sotto l'aspetto dell'impostazione del problema, perchè affronta quest'ultimo come se dovesse riferirlo al tempo del prefetto Mori, e sotto l'aspetto della violazione della

situazione di diritto, ed è questo uno degli aspetti più preoccupanti del testo in esame.

Noi riteniamo che esso avrebbe potuto essere meglio formulato, con minori riempimenti pletorici, con meno procedimenti di carattere burocratico, con minore determinazione di attribuzioni e, in questo modo, sarebbe stato un testo veramente agile per combattere un fenomeno che è profondamente cambiato.

Appreziamo talune innovazioni, che sono del resto in armonia con le innovazioni legislative recenti, come quella della autocertificazione di non essere nè indiziati, nè soggetti a provvedimenti di prevenzione. Appreziamo tali innovazioni perchè effettivamente - vi porto la mia esperienza di amministratore - ogni qualvolta si deve fare un appalto arrivano decine e decine di certificazioni, rilasciate tra l'altro a ciclostile, sostanzialmente vanificando quella che deve essere la situazione di controllo di certe attività.

Questo sistema della autocertificazione in un certo senso ci soddisfa, mentre ci soddisfa meno la previsione penale riguardante gli amministratori che abbiano consentito lo stabilirsi di certi rapporti economici con gli enti pubblici senza effettuare adeguati controlli. È vero che la previsione legislativa è una previsione per la quale si risponde sempre a titolo di dolo, ma è anche vero che in questa materia è assai incerto il confine tra il dolo e la colpa, tra l'omissione colposa e quella dolosa, essendo il controllo spesso esercitato in condizioni di estrema precarietà. Per cui rispetto al passo avanti rappresentato dall'autocertificazione si registra, a mio avviso, un passo indietro con una misura ingiustamente repressiva per quanto riguarda la responsabilità dei pubblici amministratori.

Tutte le innovazioni relative all'aggravamento delle pene, e quindi la proposta di un nuovo articolo 648-*bis* del codice penale, ci trovano favorevoli, con qualche perplessità circa il reato che si configura nell'ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni. Si tratta di una previsione alquanto macchinosa, difficilmente ipotizzabile dal punto di vista concreto, che si sostanzia non tanto in un comportamento attivo di riciclaggio, quanto in un comportamento di ostacolo all'accertamento del riciclaggio, il che da un punto di vista penalistico mi sembra ipotesi diversa da quella principale e che, pertanto, andrebbe punita con una previsione di pena differente, non con una previsione di pena che va dai quattro ai dodici anni e con una multa che va dai due milioni ai trenta milioni di lire.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di una norma che il Senato ha già approvato nella legge sulla droga.

MISSERVILLE. Tuttavia ho questa perplessità. Così come mi lascia perplesso la previsione dell'articolo 648-*ter*, la cui lettura mi sembra piuttosto difficile dal punto di vista interpretativo: «Chiunque, fuori dai casi del concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*», cioè la ricettazione semplice e il reato specifico di riciclaggio «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di rapina aggravata, di estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la

produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da due milioni a trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale».

Faccio osservare che rispetto al reato di ostacolamento dell'accertamento della provenienza illecita previsto dall'articolo 648-bis, l'articolo 648-ter che riguarda un comportamento attivo, coinvolgente del soggetto del reato, dovrebbe comportare una diversità di trattamento che però dal punto di vista della politica criminale non mi sembra giustificata. Così come non riesco a comprendere la previsione dell'ipotesi aggravata nel caso in cui si tratti di attività professionali. Infatti, se tale previsione la adattiamo ai grandi mafiosi, è pur vero che costoro sono tutti professionisti del crimine, per cui la previsione dell'attività professionale quale aggravante ritengo che non sia una precisazione da fare; forse sarebbe stata giustificata una volta quando in determinati ambienti professionali vi era la tendenza a favorire le organizzazioni malavitose, ma attualmente non ritengo sia corrispondente alla realtà sociale, criminale e politica del nostro paese.

Quindi, da un punto di vista generale avremmo molto da dire su questo provvedimento, sia per quanto riguarda l'impianto nel suo complesso, sia per quanto riguarda l'impianto particolare di determinate disposizioni, sia soprattutto per le omissioni che questo testo indubbiamente contiene. Ne consegue una legge, come quasi tutte le leggi, per coloro che costituiscono la manovalanza del fenomeno. Vi era bisogno di qualcosa di più incisivo, che colpisse l'aspetto del problema ai vertici, laddove l'organizzazione mafiosa si sfuma e si confonde con il mondo politico. Di questa previsione non c'è traccia ed è una previsione che noi avevamo introdotto nel nostro disegno di legge che va sotto il titolo: «Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica» ma che poteva essere riferito a questo fenomeno in modo particolare. Tale mancanza veramente ci sconcerta e ci fa pensare a questa come ad un'occasione perduta.

Tuttavia, nonostante ciò noi riteniamo che un inasprimento della legislazione ed un ampliamento delle previsioni, pur con i limiti di cui abbiamo parlato, costituisca indubbiamente un fatto positivo. Pertanto, il Gruppo del Movimento sociale italiano, di fronte all'emergenza e alla necessità di combatterla, pur non considerando questo strumento del tutto adeguato ed aggiornato rispetto alla realtà che ci circonda, voterà a favore del provvedimento al nostro esame affinché si faccia un passo avanti e affinché si possa, in una parola, dire qualcosa di nuovo in un campo che è rimasto fermo per troppo tempo. Faccio notare che la legge La Torre-Rognoni porta la data del 13 settembre 1982; sono passati otto anni, ma in questa materia un tale arco di tempo rappresenta un periodo biblico; è necessario intervenire più spesso aggiornando le leggi e prevedendo la possibilità dello Stato di difendersi e di difendere i cittadini di fronte ai mutamenti tecnologici e di carattere organizzativo che, purtroppo, caratterizzano questi fenomeni malavitosi, che vanno via via sempre più espandendosi anche al di fuori delle tipiche realtà regionali in cui sono nati.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dunque, voterà a favore di questa legge, pur rimarcando che si tratta di

un'occasione perduta, perchè veramente si poteva fare un'opera legislativa completa, ove si fosse posta l'attenzione su quei legami che sono sottoranei, ma non tanto, che sono inafferrabili, ma non tanto, di cui tutti abbiamo la certezza, ma che non vengono nè contemplati, nè in qualche modo perseguiti dal disegno di legge in esame.

**IMPOSIMATO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi soffermerò sulle linee generali del disegno di legge, sviluppando alcune riflessioni sulle innovazioni più salienti e su alcuni punti problematici introdotti dal provvedimento.

Dalla nuova disciplina credo sia possibile enucleare alcuni aspetti che hanno un carattere prevalente rispetto ad altri. Prima però di addentrarmi nell'esame generale della legge, sento il bisogno di esprimere il più vivo compiacimento al senatore Di Lembo per la sua puntuale, chiara e completa relazione che ha messo in luce i punti più significativi del disegno di legge. È certamente vero che numerose e complesse sono le questioni che il provvedimento pone nel campo civile, penale e commerciale; esse però - a nostro avviso - non sono tali da ritardare una legge lungamente attesa e sollecitata, non solo dai magistrati e dagli avvocati, ma da quasi tutte le forze politiche, sociali e sindacali del paese. Non bisogna dimenticare che il testo governativo ricalca in molti punti la proposta di legge Alinovi, che era il frutto di un'intensa e approfondita attività della Commissione antimafia della passata legislatura, sviluppatasi attraverso l'audizione di numerosi magistrati, di esponenti del mondo economico, imprenditoriale, bancario, di amministratori locali, di appartenenti alle forze dell'ordine e di semplici cittadini. Ebbene, sulla base di una istruttoria complessa e completa in tutti gli aspetti, sono stati fissati i contenuti della proposta Alinovi, che ha visto l'adesione delle maggiori forze politiche. Tali contenuti sono stati recepiti, integrati e corretti nel disegno di legge governativo, che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Desidero anche, a nome del Gruppo comunista, dare atto al sottosegretario Ruffino del pregevole articolato e del sollecito lavoro svolto per l'elaborazione di un disegno che noi consideriamo fondamentale ai fini della lotta alla mafia, poichè non c'è dubbio che la confisca del patrimonio dei mafiosi resta un punto ineludibile della lotta alla mafia.

Ebbene, partendo dall'esame dello stato di attuazione della legge La Torre-Rognoni, i dati ufficiali, forniti dalla Commissione antimafia e dall'Alto Commissariato, consentono di affermare che nel periodo iniziale tale legge è stata applicata solo in alcune città della Campania, della Sicilia e della Calabria, mentre è stata completamente disapplicata in città importanti quali Catania, Salerno, Caltanissetta, Ragusa e Roma, dove pure la presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso è notevolissima in termini di investimenti e di riciclaggio di beni provenienti da attività illecite. Basti pensare che a Roma e in Toscana sono stati investiti centinaia di miliardi nell'acquisto di appartamenti e di società immobiliari da parte dei cassieri della mafia e che la stragrande maggioranza dei beni è sfuggita alle misure di prevenzione.

D'altra parte, negli ultimi anni la legge è rimasta quasi totalmente inapplicata in tutto il paese, nonostante che imprese della mafia e della camorra abbiano inquinato quasi tutti i settori dell'economia pubblica e privata. Tutto ciò anzitutto a causa dell'inadeguatezza della legge, anche se sentiamo il dovere di mettere in evidenza che purtroppo vi è stata anche una mancanza di iniziativa da parte di alcuni organi che avevano la possibilità di utilizzare gli strumenti esistenti; però, è indubitabile che quella esistente è una normativa che non offre gli strumenti adeguati. Al riguardo è bene ricordare come la legge La Torre-Rognoni fu approvata subito dopo l'omicidio del generale Dalla Chiesa, senza un esame approfondito del testo. Ciò ha sicuramente comportato una serie di omissioni e di imprecisioni - in questo siamo perfettamente d'accordo con il senatore Misservile che ha espresso preoccupazioni che noi condividiamo - che gradualmente l'hanno svuotata di contenuto. Pertanto, si avverte la necessità di un riesame di tutta la materia in base alle indicazioni che provengono dagli operatori del settore in vista di una più efficace azione di stimolo e di controllo verso le autorità alle quali compete combattere il fenomeno.

Vorrei anche richiamare il giudizio positivo che la Commissione antimafia nel suo complesso ha dato sul nuovo testo, specie in merito alla parte che estende le misure di prevenzione patrimoniali alle associazioni dedite al traffico di droga e ai sequestri di persona, per la parte che rafforza le misure patrimoniali esistenti e che riformula quelle che interdicono i rapporti tra soggetti mafiosi e pubblica amministrazione.

Non c'è dubbio che tra le innovazioni più significative vi siano quelle che riguardano il nuovo regime sulla custodia dei beni sequestrati e sulla destinazione di quelli confiscati; l'applicazione più limitata delle norme sulla certificazione, nei cui riguardi condivido le preoccupazioni espresse prima dal senatore Di Lembo e quindi dal senatore Misservile; l'ampliamento delle indagini patrimoniali ad imprese e società di ogni tipo gestite da persone che abbiano un certo rapporto con la malavita o che comunque siano gestite da soggetti appartenenti alla mafia o indiziati di appartenervi; l'attribuzione del potere di indagine non solo alla Guardia di finanza, ma anche all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato. Con quest'ultima misura in particolare si è superata una serie di ostacoli nell'applicazione della legge, per via dell'enorme mole di lavoro accumulatasi sulla Guardia di finanza nel corso di questi anni. Inoltre, con la nuova normativa non dovrebbe più accadere che le indagini sui patrimoni di sospetta origine mafiosa non vengano compiute per via dell'inerzia di uffici investigativi che operano in regime di monopolio.

Le innovazioni più significative certamente riguardano l'amministrazione di patrimoni sottoposti a misure di prevenzione, con il superamento del regime della custodia, un regime che per esperienza ci risulta essere controllato dalla mafia e dalla camorra. Quindi è giusto che vi sia la previsione dell'affidamento dell'amministrazione a personale competente che operi sotto la sorveglianza di un giudice delegato a questo compito, giudice che non esisteva.

Altro istituto rilevante è quello relativo al sequestro anticipato di patrimoni mafiosi. Tale sequestro è diretto ad impedire che l'indiziato di



appartenenza alla mafia compia, come oggi accade, atti di disposizione e di occultamento per sottrarre i beni alla misura di prevenzione. Su questo punto la Commissione antimafia ha sollevato la questione della dubbia legittimità costituzionale del provvedimento per via della possibile lesione di diritti costituzionalmente protetti. Detto rilievo, francamente, non appare fondato. Anzitutto è prevista la temporaneità del sequestro e la perdita della sua efficacia in caso di mancata conferma. Sul piano dell'opportunità, non v'è dubbio che il sequestro anticipato è una misura che è imposta dall'esperienza, la quale ha dimostrato l'inutilità dei sequestri disposti con ritardo, in quanto essi colpiscono patrimoni alienati dai mafiosi a terzi in buona fede o a terzi dei quali è impossibile dimostrare la malafede, patrimoni che non sono suscettibili di sequestro e di confisca.

Sul piano della legittimità costituzionale - ricordo perfettamente le osservazioni fatte dal senatore Di Lembo e dal senatore Misserville - la Corte costituzionale ha già riconosciuto in generale che un sistema di misure di prevenzione di fatti illeciti è esigenza fondamentale di ogni ordinamento per garantire l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra cittadini. Secondo la Corte la legittimità costituzionale delle misure è subordinata a due condizioni: all'osservanza del principio di legalità e all'osservanza della garanzia giurisdizionale. Ebbene, noi riteniamo che entrambe queste condizioni siano pienamente realizzate nel sistema di misure al nostro esame, pur con le modifiche e le integrazioni contenute nel nuovo testo.

Per quanto concerne il principio di legalità, infatti, la Corte ha chiarito che il legislatore può anche fare riferimento a criteri presuntivi, come è nel caso del sequestro anticipato, purchè tali criteri corrispondano a comportamenti obiettivamente definibili ed individuabili.

Nel caso del sequestro anticipato si tratta, pur sempre, di beni di persona che è indiziata di appartenenza alla mafia o alla camorra sulla base dei precedenti, sulla base delle frequentazioni, sulla base di improvvisi arricchimenti ingiustificabili per la normale attività dell'interessato e sulla base di altri elementi obiettivi. È richiesto, inoltre, un procedimento giurisdizionale di ratifica del sequestro anticipato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ritengo, quindi, che queste preoccupazioni possano essere superate proprio in virtù delle considerazioni fatte dalla Corte costituzionale che valgono anche per il nuovo testo.

Una novità rilevante del disegno di legge al nostro esame è l'estensione del regime di preclusione dei rapporti con la pubblica amministrazione anche a settori importanti dell'economia che non erano previsti dalla legge La Torre-Rognoni e nei quali la mafia e la camorra negli ultimi tempi si sono inserite in modo massiccio. Mi riferisco ai mutui, ai contributi e finanziamenti pubblici, alle concessioni, alle gestioni di opere pubbliche e forniture.

Di grande importanza è la serie di misure concernenti la sospensione o la decadenza dall'incarico dei pubblici amministratori, poichè queste misure servono a spezzare quelle collusioni che spesso si verificano tra mafia e potere pubblico, favorite da una legislazione permissiva. Infatti, se è vero che molto spesso gli amministratori sono vittime di intimidazioni e di comportamenti minacciosi da parte di

soggetti facenti parte della mafia è anche vero che vi sono frequenti casi di corruzione, di collusione e di complicità che debbono essere stroncati. Tali complicità costituiscono causa di inquinamento di interi settori dell'attività amministrativa.

Il punto più significativo della nuova legge è secondo noi quello concernente gli appalti ed i subappalti. A tal riguardo una normativa più incisiva era stata lungamente sollecitata dalla Commissione antimafia, dalla magistratura e da molte forze politiche, poichè a causa della inadeguatezza della legge La Torre-Rognoni - non in grado di precludere l'accesso agli appalti alle organizzazioni mafiose che operano nel settore, sia attraverso il sistema degli appalti a catena, sia attraverso quello dei prestanome - si era verificata una situazione insostenibile che ha consentito la diffusione della mafia in vaste zone del paese, non solo in quelle storicamente afflitte dal fenomeno mafioso.

Quindi, il disegno di legge in esame ha opportunamente introdotto misure più incisive. Anzitutto l'Alto commissario ed il prefetto delle province interessate, qualora vi siano fondati elementi per ritenere che vi sia un tentativo di infiltrazione mafiosa negli appalti, nelle concessioni, nei subappalti, nei cottimi o nei contratti similari, hanno il potere di chiedere agli organi statali e regionali interventi di controllo o sostitutivi, cosa che purtroppo oggi non si verifica nonostante spesso essi siano informati di casi di infiltrazione mafiosa.

Altra misura concerne l'elaborazione da parte del Consiglio dei ministri di norme che servano a garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti sui contenuti dei bandi, sugli avvisi di gara, sui capitolati speciali e per la qualificazione dei soggetti che partecipano alle gare. Tutti noi sappiamo che molti lavori vengono eseguiti non dalle società che si aggiudicano gli appalti, che sono poche società concessionarie, e nemmeno dalle società subappaltatrici, ma addirittura da terze e quarte società che non hanno i requisiti tecnici ed organizzativi e che spesso sono controllate dalle organizzazioni mafiose. Non credo di esagerare dicendo che sicuramente il 90 per cento delle imprese che operano nel Mezzogiorno nel settore dei lavori pubblici sono imprese controllate dalla mafia e dalla camorra. Questo lo possiamo affermare tenendo presenti i dati che ci sono stati forniti dai sindacati unitari, dati che fanno rabbrivire, proprio perchè riteniamo che sia impossibile che tali dati non siano a conoscenza di quegli organi che anche oggi avrebbero la possibilità di intervenire per cercare di frenare questo fenomeno. Abbiamo la possibilità di dire che imprese i cui titolari sono stati arrestati, rinviati a giudizio per appartenenza alla mafia, continuano a gestire parti della realizzazione della terza corsia dell'autostrada del Sole.

Non è che voglia presentare un quadro drammatico, o riportare fatti che sono inediti. Probabilmente si tratta di cose note. Tuttavia voglio rispondere ad una serie di osservazioni avanzate dall'Associazione nazionale costruttori edili, che ha voluto mettere in evidenza alcune carenze e lacune della legge. Tali osservazioni non sono in alcun modo da noi condivise, poichè riteniamo che sia necessario intervenire al più presto possibile nel campo degli appalti. Molto importante è, al riguardo, la previsione dell'obbligo che i soggetti (imprese, associazioni,

consorzi) aggiudicatari degli appalti eseguano in proprio le opere o i lavori previsti nel contratto ed ancora, il divieto che le opere da affidare in subappalto ed in cottimo superino complessivamente il 40 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, con il limite del 15 per cento per le opere della categoria prevalente. Inoltre, si stabilisce che l'impresa che partecipa alla gara di appalto indichi espressamente le opere che intende subappaltare o affidare in cottimo. Ripeto che non ignoriamo i rilievi critici formulati dall'Associazione nazionale costruttori edili, ma essi non tengono conto delle gravi distorsioni che attualmente si verificano nel sistema degli appalti. Molto spesso, infatti, alcune grandi società concessionarie, fornite dei requisiti previsti dalla legge antimafia, si limitano a percepire cospicui compensi a titolo di mediazione, che noi possiamo definire tangenti. Ebbene, queste stesse società, mentre non eseguono neanche in parte i lavori, per effetto di intimidazioni o per semplice convenienza, affidano in subappalto i lavori o le opere a società controllate dalla mafia o dalla camorra che, a loro volta, affidano in subappalto i lavori ad altre imprese, che spesso sono prive dei requisiti organizzativi e tecnici sicchè alla fine, per l'esecuzione dei lavori il prezzo pagato alle imprese che realmente eseguono l'opera non supera il 20-30 per cento, nella migliore delle ipotesi, mentre tutto il resto viene pagato a titolo - ed uso un eufemismo - di mediazione. Pertanto, nella realtà, accade che le grandi società concessionarie svolgono inconsapevolmente, nella migliore delle ipotesi, ma di regola - io dico - consapevolmente compiti di copertura nei confronti di imprese gestite dal crimine organizzato. Esempi di questo genere ne potrei portare diversi, riguardanti non solo la ricostruzione, ma anche altre attività. Ciò che è grave è che mai queste società concessionarie hanno denunciato l'interferenza nella realizzazione delle opere di società della camorra e in tal modo dunque esse hanno consentito purtroppo il riciclaggio di ingenti capitali. Da qui la necessità di una serie di disposizioni, quali quelle contenute nel disegno di legge al nostro esame, in merito alle quali richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi presenti, poichè la mancata approvazione di questo provvedimento, per la parte relativa agli appalti, comporterebbe certamente una diffusione della mafia e della camorra all'interno di tutti i lavori pubblici che a partire da oggi si dovessero eseguire anche al di fuori della Campania, della Sicilia e della Calabria.

Un'altra misura importante riguarda l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione proprio per evitare il fenomeno gravissimo dei ribassi dell'80 per cento. A tal fine, il disegno di legge prevede che eventuali ribassi non possano essere superiori al 20 per cento. A parte l'opportuna previsione di disposizioni per la pubblicità del subappalto, è rilevante inoltre il divieto di subappalti a catena. Io comprendo le osservazioni fatte dal senatore Misserville circa il carattere burocratico del testo al nostro esame, però la mia preoccupazione sarebbe stata maggiore se non fossero state previste procedure particolari per impedire il dilagare del fenomeno.

Passo ora ad alcune altre brevi considerazioni. Di notevole rilevanza credo sia l'allargamento della sfera degli accertamenti oltre l'ambito familiare fino a comprendere tutti quelli del cui patrimonio l'indiziato di appartenenza alla mafia possa rispondere. Inoltre, da

condividere è l'introduzione di meccanismi che semplificano le certificazioni e che certamente elimineranno disagi ai cittadini e costi onerosi agli operatori economici onesti. Di grande importanza è anche il nuovo rapporto, che si instaura con il disegno di legge, tra procedimento penale e misure di prevenzione patrimoniale. Questo era un grave inconveniente della legge n. 646 del 1982, poichè essa creava la possibilità di procedere contestualmente in sede penale e in sede di prevenzione contro le stesse persone sui medesimi beni. Ebbene, in base all'articolo 24 della legge La Torre-Rognoni, quando si è iniziato un procedimento penale, i procedimenti di sequestro o di confisca devono aver luogo soltanto nel corso del processo penale. Questa disciplina ha creato ostacoli all'attività del giudice istruttore, provocando situazioni di conflittualità tra giudice e giudice con vantaggio esclusivo per i destinatari delle misure di prevenzione. Il rimedio proposto dal disegno di legge consiste nel riservare la materia delle misure patrimoniali, nel caso di contemporanea esistenza di due procedimenti, esclusivamente al procedimento di prevenzione. In particolare, il pubblico ministero che esercita l'azione penale deve comunicare al procuratore della Repubblica competente per il giudizio di prevenzione la pendenza del procedimento per associazione di stampo mafioso; il procuratore della Repubblica, emessi i provvedimenti conservativi necessari, sospende il procedimento fino alla definizione del processo penale.

Io avrei concluso, vorrei solo aggiungere che richiamo ancora una volta l'attenzione dei colleghi senatori sul grave problema, che purtroppo sfugge a molti in quanto non fa più notizia, dell'infiltrazione della mafia in tutti i settori dell'economia e sul fatto che la maggior parte degli omicidi e dei fatti di violenza sono collegati al problema degli appalti e del loro controllo. Quindi, con questa legge noi elimineremmo una parte delle possibilità di conflitto. Certo, io non credo nei poteri taumaturgici di una legge perchè ritengo che sia essenziale che gli organi che sono incaricati di farla applicare approfondano il massimo impegno in tale compito. Piuttosto, nel provvedimento non rilevo sanzioni precise in alcune di tali norme, che mi sembra contengano, dunque, precetti sforniti di sanzione. Si stabiliscono cioè una serie di doveri nei confronti di pubblici amministratori, di prefetti, dell'Alto Commissariato, eccetera, però non è ben chiaro - almeno per quanto riguarda il mio modesto parere - quali sono le eventuali sanzioni che scaturiscono dalla violazione di alcuni di questi obblighi. Comunque, credo che queste siano obiezioni superabili, che vi sia un'esigenza reale di varare la legge al più presto e pertanto il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in discussione.

GALLO. Desidero dire anzitutto, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che il grande interesse sollevato dal disegno di legge concernente modifiche alle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1975, n. 575, e 26 luglio 1975, n. 646, è sottolineato dagli interventi che hanno preceduto il mio e che costituiscono quasi altrettante relazioni al disegno di legge, giacchè hanno preso in esame passo per passo quelli che sono i punti centrali del provvedimento in questione.

Per parte nostra, non abbiamo che da rifarci all'esauriente e lucida relazione del senatore Di Lembo, il quale ha centrato non soltanto le problematiche relative alle singole norme che appaiono nell'articolato del disegno di legge, ma soprattutto ha tenuto a mettere in rilievo quella che ne costituisce la *ratio* fondamentale: procedere, perfezionando quanto già era contenuto nelle normative precedenti, ad una resa dei conti con le implicazioni economico-patrimoniali dei fenomeni mafiosi. Infatti non si riuscirà a colpire al cuore questa piaga tristissima se non si affrontano tutte le implicazioni e le infiltrazioni che sul terreno produttivo, finanziario ed economico vengono a realizzarsi.

È stato osservato che in questo modo si seguono alcune linee che appaiono più confacenti a quella che era la politica del prefetto Mori, anziché ad una politica che attiene immediatamente e direttamente ai cosiddetti vertici. Non direi, perchè le sanzioni che riguardano la proprietà, la «roba» secondo una vecchia tradizione, provocano reazioni utili per l'ordinamento giuridico che vuole affermare determinati valori. Quindi diamo piena adesione al concetto ispiratore del disegno di legge, con la consapevolezza che è quanto mai opportuno che esso entri in vigore nel più breve tempo possibile. La situazione, infatti, ha raggiunto livelli tali, non soltanto limitati ad alcune zone del nostro paese, ma estesi a tutto il territorio nazionale, per cui ogni remora, ogni esitazione, rischierebbe di risultare non dico colpevole, ma certo tale da aggravare i mali di cui adesso soffriamo.

Si capisce che come tutte le leggi anche questa potrà essere fatta oggetto di rilettura; alcuni momenti di completamento, di integrazione, di superamento di certe omissioni, di perfezionamento di alcune formule giuridiche, debbono essere perseguiti, però questo andrà fatto a suo tempo. Ora precostituiamo questo strumento che appare indispensabile allo Stato, dopo potremo provvedere a trasformarlo da scalpello in bisturi affilato, ma in questo momento è dello scalpello che abbiamo necessità.

Concludendo, vi è una piena adesione alle ragioni ed anche alle tecniche che si sono estrinsecate attraverso questo disegno di legge, sia pure con le riserve formulate, che fanno capo a quanto in proposito è stato osservato dai colleghi che mi hanno preceduto. Il senatore Misserville ha fatto, da par suo, un'analisi estremamente rigorosa di quelli che possono essere i ritocchi migliorativi.

Il senatore Imposimato ha aggiunto suggerimenti altrettanto preziosi. Tuttavia oggi quello che conta non è solo dare un segnale politico - e questo vorrei che fosse chiaro da parte del Gruppo della Democrazia cristiana - ma adottare una strumentazione che appare necessaria allo stato in cui sono pervenute le infiltrazioni mafiose, camorristiche e similari nel nostro paese. Prescindiamo dal messaggio, guardiamo la realtà che è quella che ci impone di provvedere alla approvazione quanto mai sollecita del disegno di legge, che d'altronde è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e quindi si trova nella situazione di ricevere il nostro voto unanime, compatto, coerente, come mi pare venga emergendo da questa discussione.

CASOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che dopo gli interventi dei senatori Misserville, Imposimato e soprattutto, da ultimo,

del senatore Gallo, vi sia ben poco da aggiungere, anche perchè il senatore Di Lembo nella sua relazione introduttiva, da par suo con obiettività, chiarezza e completezza, ha dato una lettura corretta di questo disegno di legge non soltanto nella sua formulazione sistematica e testuale, ma in particolare nello spirito che ne è alla base.

Tuttavia desidero esprimere il giudizio favorevole del Gruppo socialista sul disegno di legge in esame e preannunciare il nostro voto in tal senso.

Per quanto concerne alcune specifiche osservazioni, sono assolutamente d'accordo sul fatto che tale provvedimento debba trovare immediata approvazione poichè la bilancia, tra aspetti positivi ed aspetti negativi, pende largamente dalla parte di un giudizio positivo. Vi sono indubbiamente alcuni correttivi da introdurre, che dovranno essere apportati in un secondo momento, alla luce dell'esperienza. Infatti alcune osservazioni che sono state fatte dalle associazioni di categoria, soprattutto dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e dalla Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA), hanno un qualche rilievo e quindi meritano una particolare meditazione, così come meritano una riflessione alcune norme quali l'articolo 11, che indubbiamente presenta ed impone alcuni adempimenti così di dettaglio (come ad esempio l'obbligo di riferire tutti i cambiamenti intervenuti nel patrimonio della persona sottoposta al procedimento addirittura per un periodo di dieci anni) che rappresentano indubbiamente prescrizioni con una validità più astratta che concreta e non vorrei che il dettaglio e l'estremo rigore, anche in ordine a particolari di secondaria importanza, rischino di vanificare l'applicazione della legge nelle sue linee maestre.

Quindi è certo che vi è la necessità di un ripensamento e di una revisione. Del resto l'articolo 17 fa riferimento all'integrale recepimento delle direttive comunitarie e si notano nel testo alcune disarmonie con le direttive comunitarie già in vigore. Ad esempio, nell'articolo 18 si fa riferimento soltanto all'Albo nazionale. Si tratta di correttivi che dovremo sottoporre all'attenzione del Governo affinché in un secondo momento si possa procedere ad una rimediazione di tale testo, soprattutto sulla scelta dell'esperienza.

Ciò detto, il nostro giudizio è sostanzialmente favorevole e non dobbiamo indugiare ulteriormente, anzi credo che se riuscissimo ad approvare il provvedimento questa sera stessa faremmo un atto estremamente positivo.

Noi infatti abbiamo e dobbiamo avere come scopo prioritario quello di costruire strumenti idonei il più possibile a combattere il fenomeno della delinquenza organizzata. Capisco le preoccupazioni del collega Misserville relative ad una sorta di risveglio autoritario; il richiamo al prefetto Mori è molto significativo, però, mi permetterei di dire che egli viveva in un contesto non comparabile a quello di ampia garanzia democratica che caratterizza la nostra esistenza. Io credo che il controllo giurisdizionale e quello politico che può essere svolto da tutti i cittadini, direttamente o attraverso le assemblee elettive, forniscano sufficienti garanzie e ci aiutino a correggere eventuali asprezze o deformazioni che potrebbero verificarsi durante l'applicazione della legge.

Con questo auspicio e con l'augurio che la Commissione licenzi definitivamente e senza modifiche il provvedimento questa sera stessa, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

CORLEONE. Io sono un po' «allucinato» dall'ispirazione totalizzante che pervade questa Aula. Non riesco a capire perchè si debba approvare immediatamente il testo al nostro esame, dopo che esso è stato alla Camera dei deputati per quasi due anni. Io non ritengo assolutamente immaginabile che non si dia al Senato il tempo per affrontarne la discussione senza la possibilità di presentare emendamenti, pur trattandosi di un disegno di legge di 36 articoli che va ad incidere su tre campi, quello relativo alle misure di prevenzione, quello concernente gli appalti e quello riguardante le modifiche al codice penale, ciascuno dei quali meriterebbe attente riflessioni. Non voglio usare parole forti, però mi pare che siamo ormai giunti allo sconvolgimento di tutte le regole. Se riteniamo accettabile che non si dia al Senato neppure la possibilità di presentare emendamenti, che poi possono essere valutati, discussi e magari respinti, dovremmo almeno salvaguardare l'apparenza.

Inoltre, io trovo piuttosto scorretto che un provvedimento di cui tutti sostengono l'importanza, sia approvato da entrambi i rami del Parlamento in Commissione in sede legislativa. È, poi, un'innovazione applicare la procedura abbreviata anzichè l'*iter* ordinario in casi del genere. Ormai però «la barbarie avanza».

IMPOSIMATO. E anche la mafia.

CORLEONE. Prendendo lo spunto da questa interruzione del senatore Imposimato, entro nel merito del problema. L'idea prevalente è che alla mafia occorra contrapporsi usando gli stessi metodi. Questa è una logica che non mi appartiene; io sono convinto, infatti, che la mafia la si combatte con gli strumenti dello Stato di diritto, della democrazia e non invece con strumenti che non sono adeguati a questo livello di civiltà. Anche all'interno delle relazioni di maggioranza e di minoranza presentate dalla Commissione antimafia è emersa la differenza su come affrontare la lotta alle organizzazioni criminali, che certamente sono potenti, non in quanto tali ma perchè usufruiscono di una rete di connivenze, di complicità e di collusioni coi poteri esistenti nel paese, se - per carità di patria - non vogliamo dire con il potere politico. Se non vi fossero questi legnami, non si spiegherebbe la forza che hanno raggiunto queste organizzazioni nel nostro paese. Infatti le organizzazioni criminali esistono in tutto il mondo, ma i fenomeni mafiosi e similari sono tipicamente italiani.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Corleone, uno degli obiettivi che il disegno di legge vuole perseguire è proprio quello di spezzare tali legami.

CORLEONE. Questo aspetto merita una riflessione perchè mi rendo conto che il testo presenta elementi originali. La legge La Torre-Rognoni è stata in qualche misura una legge patrimonialista, nel senso

che ha pensato di intervenire sulle escrescenze patrimoniali della mafia, però, bisogna dire che questa costituisce una visione in parte, se non totalmente, superata. Infatti, vi è una contraddizione nel testo perchè da un lato si persegue questa vecchia idea e dall'altro si cerca, tramite la parte finanziaria, di essere più adeguati alle necessità di intervento. Non ripeterò ancora una volta le critiche che da sempre, come parte politica, abbiamo avanzato nei confronti dell'articolo 416-*bis* del codice penale e delle misure di prevenzione che nel nuovo testo vengono di molto aggravate, in contraddizione con quello che prevede il nuovo codice di procedura. Voglio limitarmi a ricordare, a proposito dell'esito che ha avuto l'applicazione della legge La Torre-Rognoni in questi anni, i dati offerti alla riflessione dal giudice Giuseppe di Lello.

Nell'anno 1982 si sono avuti provvedimenti di confisca per 245 miliardi; nel 1983 per 133 miliardi; nel 1984 per 402 miliardi; nel 1985 per 174 miliardi; nel 1986 per 66 miliardi; nel 1987 per 36 miliardi. Addirittura nel 1987 la disaggregazione dei 36 miliardi evidenzia che si riferiscono a confische effettuate tutte al Sud: 30 miliardi per la Campania, 5 miliardi per la Sicilia, un miliardo per la Calabria. Le confische hanno avuto una punta in Sicilia nel 1984 ed in Campania nel 1986; alla fine si è arrivati ad una scarsa entità di beni confiscati, di fronte a quella montagna di migliaia di miliardi di utili - i 30-40.000 miliardi di cui si parla - che vengono dal traffico di stupefacenti e che da tutte le operazioni di questi anni non traspare.

Infatti, io non ho effettuato la somma di tutte le confische, però mi sembra che non arrivi, in questi anni neppure a 900 miliardi, di fronte ad utili - ripeto - di 30-40.000 miliardi all'anno. Ritengo che ci sia una sproporzione evidente che induce alla seguente riflessione: ci si deve chiedere se questa logica patrimonialista che è applicata con la legge La Torre-Rognoni non abbia avuto addirittura l'effetto di far dirottare gli utili da una ricollocazione nelle imprese verso un riutilizzo nel traffico degli stupefacenti, per non essere colpiti dalle misure di confisca. A porsi questa domanda porta la lettura del saggio di Giuseppe Di Lello, che è stato scritto proprio su un aspetto della legge La Torre-Rognoni, sul fatto cioè che la sua efficacia ai fini della repressione del traffico di stupefacenti è una illusione. In realtà ci vuole ben altro.

Si cerca di rispondere a questa esigenza con il controllo sulle società finanziarie o sulla raccolta di capitali. Ma anche a questo riguardo ho l'impressione che si arrivi con estremo ritardo; nei prossimi giorni sarà approvato il provvedimento al nostro esame, ma mi rendo conto che con il luglio 1990 anche queste misure di possibile controllo sulle finanziarie saranno probabilmente superate dalla completa liberalizzazione dei movimenti di capitale, e questo senza aspettare il mitico 1993.

Ritengo senz'altro che alcune misure siano da adottare ed ho avuto una polemica con il ministro Carli perchè nessuno, in questo paese, vuole davvero la trasparenza. Da Giolitti in poi non è stato possibile adottare la nominatività; oggi, certo, con l'internazionalizzazione dei mercati finanziari diventa sempre più complesso e ancor più difficile, tant'è che una persona come Gustavo Minervini ha contestato le misure ipotizzate fino ad oggi, chiedendosi se si vuole una società militarizzata o meno.



Occorre riflettere su queste obiezioni che vengono avanzate da diverse parti perchè vi è il rischio di mettere a punto misure che si rivelino poi inefficaci rispetto all'obiettivo che ci si propone, e che si rilevino invece molto efficaci per creare situazioni invivibili, per persone che con quella criminalità, che non si riesce a colpire, nulla hanno a che fare. È questo il grande paradosso cui ci troviamo di fronte.

Ho richiamato prima la polemica tra me e il ministro Carli sul problema dei libretti al portatore, che io ritengo non siano per la maggior parte usati per queste operazioni di mafia, ma molto di più per le tangenti. Infatti, per i casi che abbiamo all'esame della Commissione antimafia, ad esempio per il caso Codenza, abbiamo visto che vi è un libretto al portatore col quale sono state fatte operazioni per 7-800 milioni per tangenti e ciò è avvenuto non in una piccola banca di un paesino sperduto della Sicilia, ma nella Banca San Paolo di Torino: è lì infatti che la Codenza ha utilizzato un libretto al portatore chiamato «Estate» con cui venivano date le tangenti.

Ma su questo problema il Governo dà risposte evanescenti, e comunque non accetta l'idea, ad esempio, che sui libretti al portatore occorra adottare misure drastiche.

Per questo sono dell'avviso che alcune misure qui previste riguardo all'aspetto finanziario siano giuste e giustificate, ma bisognerà esaminarle attentamente e con un certo disincanto quando si passerà all'articolato, nella consapevolezza che probabilmente questi interventi sarebbero stati molto più efficaci nel passato di quanto potranno esserlo in futuro.

Passando all'esame di alcuni punti del provvedimento in esame, solo per fare alcune annotazioni generali, tralascierò tutte le critiche che potrei fare sulle misure di prevenzione.

Vorrei solo far rilevare che addirittura all'articolo 1, comma 3, ci si riferisce a coloro che hanno convissuto nell'ultimo quinquennio, senza precisare il periodo di convivenza, un giorno, un mese o un'ora. Stiamo per varare misure che indubbiamente andranno ad incidere su libertà, garanzie e diritti, in nome certo della lotta alla mafia, dell'emergenza, ma che metteranno in moto, dal primo all'ultimo articolo, un meccanismo di indagini a tappeto fin troppo esteso, quando ben si sa che con i dati di questo tipo di indagini non ci si fa nulla.

Saranno infatti talmente numerosi i dati che verranno forniti, ad esempio, dalle banche o dalle finanziarie, che non si avrà neanche la possibilità di controllarli. Già oggi abbiamo montagne di dati, ma non abbiamo gli strumenti, le capacità, le possibilità di operare per una loro valutazione. La verità è che le indagini sui fenomeni di mafia, di organizzazioni criminali, dovrebbero seguire un criterio che tenda a trovare almeno un bandolo della matassa, altrimenti si rischia di perdersi in un enorme fienile in cui l'ago non si trova.

Vi farò grazia delle numerose osservazioni che si potrebbero fare sui primi articoli, giacchè altri colleghi le hanno già fatte, pur se in qualche misura edulcorandole per rinviare a chissà quando la revisione. Mi limiterò, pertanto, soltanto ad alcuni punti. Il primo concerne l'articolo 13, dove, non si capisce per dare soddisfazione a chi, si interviene sulla riforma penitenziaria del 1975. Non si interviene, cioè,

sulla «legge Gozzini» ma sulla riforma penitenziaria del 1975, modificando l'articolo 30-ter con la previsione che per i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata (e d'altronde quest'ultimo riferimento alla criminalità organizzata riportato in questo modo non so bene che latitudine abbia, perchè un conto sarebbe stato un riferimento specifico all'articolo 416-bis, altro conto è questo riferimento), nonchè per il reato previsto nell'articolo 630 del codice penale, cioè il sequestro di persona, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

BATTELLO. Questo nella «legge Gozzini» è già contenuto, lo abbiamo inserito nel 1986.

CORLEONE. Appunto, io sto dicendo che questa frase è una presa in giro.

MISSERVILLE. È un richiamo.

CORLEONE. Non lo è, è solo un po' di fumo negli occhi. A mio parere questo riferimento, non ha alcun senso in quanto è superato non solo dalla «legge Gozzini» ma anche dagli stessi articoli 30-bis e 30-ter della legge penitenziaria. Mi sembra che addirittura nell'articolo 30-ter siano contenuti i limiti per la concessione dei permessi, per cui è impossibile che un permesso-premio sia concesso a chi ha collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Inoltre l'articolo 30-bis già prevede la possibilità di ricorsi per quanto riguarda la concessione e così via.

Quello che voglio dire è che questo inserimento non c'entra nulla. Va aggiunto che non reca neppure un titolo: ma non è possibile che si passi da un articolo all'altro, da una materia all'altra in questo modo, tanto è vero che per quanto riguarda il problema degli appalti, è previsto un Capo II.

Per quanto concerne gli appalti il ragionamento deve essere approfondito. Su alcune riflessioni sono d'accordo con il collega Imposimato. Infatti ci troviamo di fronte ad una situazione di estremo pericolo in questo senso, una situazione in cui gli appalti vengono quasi sempre vinti da grandi imprese che non sono adatte ad eseguire le opere, ma sono in realtà imprese di *lobby* finanziaria; sono molto spesso cartelli che devono poi rivolgersi ad altre imprese per fare i lavori. Addirittura gli appalti sono vinti da imprese (e qui sarebbe utile che i sindacati ci fornissero i dati degli iscritti alle casse edili) che non hanno operai edili e nonostante ciò riescono ad avere gli appalti più importanti d'Italia.

MISSERVILLE. Bisognerebbe vedere in che modo ottengono l'iscrizione all'Albo dei costruttori.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Corleone, la legge ha l'obiettivo di evitare che si verifichi un fenomeno di questo genere.

MISSERVILLE. Se le imprese ottengono l'iscrizione all'Albo dei costruttori la ottengono previa dimostrazione di avere un'organizzazione aziendale tale da giustificare anche l'accredito all'Albo.

CORLEONE. La CODEMI di De Mico era composta da quattro persone, tra cui De Mico e sua moglie e, nonostante ciò, ha vinto gli appalti per le «carceri d'oro».

Lo scandalo in Italia è proprio quello dell'Albo.

MISSERVILLE. Il problema è la revisione periodica dell'Albo.

CORLEONE. Quando parliamo di corruzione, di tangenti, è proprio in questo modo che si esercitano ed è in questo modo che molti appalti vengono vinti. Io sono d'accordo che bisogna intervenire, occorre però chiarire che l'intervento delle organizzazioni criminali negli appalti molto spesso non ha la finalità di acquisire utili, bensì quella di esercitare un controllo sul territorio, servendosi di un legame forte come quello del lavoro.

Ripeto, occorre intervenire, ma la mia perplessità è che il problema degli appalti avrebbe meritato un intervento specifico e quindi non avrebbe dovuto essere inserito in un provvedimento di questo genere.

Inoltre, mi convince poco il fatto che si ratifichi attraverso una legge ordinaria l'inadempienza dello Stato italiano al recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti. Il nostro paese è inadempiente già da tempo, tanto che vi sono stati casi di condanna dell'Italia da parte dell'Alta Corte di giustizia europea ed alcune imprese hanno vinto ricorsi proprio sulla base della validità che già oggi riveste la direttiva CEE sugli appalti. Noi siamo quindi in presenza di una direttiva che ha validità e che deve essere applicata e pertanto non è pensabile che in una legge ordinaria si dica: «...fino all'integrale recepimento...». Io mi trovo, dunque, in grande imbarazzo ad accettare un articolo strutturato in tal modo e non condivido assolutamente che su una questione così importante si usino formule così vaghe e addirittura *contra legem*. Parimenti, non condivido la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 18. Io non sono affatto un amico dei costruttori, però, mi è stato spiegato che nei casi in cui il subappalto è necessario – perchè vi sono casi in cui lo è per lavori specifici – la previsione del ribasso non superiore al 20 per cento è economicamente sbagliata in quanto non tiene conto del problema dell'assistenza che l'impresa aggiudicataria deve offrire a chi compie il lavoro in subappalto. Pertanto, il problema non è solo quello del passaggio da un'impresa ad un'altra, ma vi è anche un aspetto che non è stato considerato e quindi, nei termini in cui è formulata, la norma è inaccettabile.

Non proseguo oltre, anche perchè ho già superato il tempo a mia disposizione. Ho voluto fare solo alcuni esempi per dimostrare che, se si vuol condurre un dibattito che non ci umili, dobbiamo affrontare alcuni problemi uno per uno, riservandoci la possibilità di presentare emendamenti perchè le questioni sul tappeto sono tante e serie. Pertanto, io non preannuncerò – come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto – il voto sul provvedimento in quanto siamo soltanto

all'inizio del nostro lavoro e mi riservo di presentare tutti quegli emendamenti che riterrò opportuni al fine di licenziare un testo migliore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sarò molto breve, signor Presidente, anche perchè tutto quello che si poteva dire è stato detto nel corso del dibattito per la elevatezza del quale ringrazio i colleghi intervenuti. Tutti hanno manifestato delle perplessità; va tenuta però presente quella che è una regola costante di vita, vale a dire che il meglio è nemico del bene e che molto spesso il perfezionismo non riesce a dare risposte, non solo adeguate, ma neanche sufficienti. È stato ricordato, inoltre - a mio avviso opportunamente - che questo provvedimento costituisce solo una novella alla legge La Torre-Rognoni e che le norme in esso contenute discendono dall'esperienza maturata in otto anni di sua applicazione. Esso ha recepito non solo le indicazioni venute dalla Commissione antimafia, ma anche quelle che erano state frutto di contatti con il mondo produttivo, le organizzazioni sindacali, i partiti e le organizzazioni sociali.

Certo, le perplessità che sono state manifestate da alcuni colleghi sono giuste; d'altra parte, quando si modifica il sistema, alcune preoccupazioni devono per forza sorgere. Così, ad esempio, quando si prevedono norme che limitano l'autonomia contrattuale delle parti, garantita non solo dal codice civile ma anche dalla Costituzione, dei dubbi sorgono, però, non possiamo, contraddicendoci, da una parte affermare che dobbiamo con mezzi, non dico eccezionali, ma diversi lottare contro una criminalità organizzata che ha contatti - e questo è grave - con la pubblica amministrazione e dall'altra rivendicare la tutela del principio dell'autonomia contrattuale, che è propria del nostro sistema.

Il disegno di legge, in sostanza, si muove lungo due direttrici, che sono poi quelle della legge La Torre-Rognoni (che non viene quindi modificata, ma soltanto adeguata), e cioè da un lato quella di prevedere penetranti misure patrimoniali di prevenzione e dall'altro quella di una rigorosa disciplina delle preclusioni in ordine ai rapporti tra soggetti mafiosi e pubblica amministrazione. A questo riguardo, vorrei dire che quando si parla di collusione della mafia col mondo politico si dice la stessa cosa, perchè anche parlando di pubblica amministrazione si parla di mondo politico.

La pubblica amministrazione non è la struttura, ma il potere esecutivo. Se si cerca, disciplinando determinati rapporti, di impedire che questa collusione, che poi non è così generalizzata come sembra, ci sia, noi non possiamo non esprimere consenso.

Si è cercato di fare tutto questo prevedendo anche aggravamenti di pena, prevedendo altresì nuove ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio - non è vero che queste norme siano sfornite di sanzioni - e prevedendo infine precisazioni, non modifiche, alla legge Gozzini.

Senatore Corleone, riguardo all'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, è vero che la sua previsione può essere ritenuta implicita, ma non

è sicuro. L'articolo 30-ter infatti stabilisce che ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta – ed i mafiosi tengono regolare condotta – che non risultano di particolare pericolosità sociale – ed agli occhi del direttore del carcere possono risultare non pericolosi – il magistrato sorvegliante, sentito solo il direttore dell'istituto può concedere permessi premio di durata non superiore a 15 giorni (...). Nel provvedimento al nostro esame si specifica solo che occorre un accertamento più approfondito; si dice che per coloro i quali abbiano commesso determinati reati, compresi quelli previsti dall'articolo 630 del codice penale, è necessario acquisire maggiori elementi, in modo da escludere che vi possano essere collegamenti con la criminalità organizzata. È una precisazione, quindi, come prima dicevo; non si tratta di una modifica.

Per quanto riguarda il sistema degli appalti e dei subappalti – come ha detto anche il senatore Casoli – alcuni rilievi avanzati dall'ANCE e dal CNA non sono del tutto senza fondamento; ma il senatore Imposimato ha giustamente ricordato che il sistema che non si riesce a colpire e a fermare è quello dei subappalti a catena, per cui alla fine risulta che il lavoro viene eseguito dal subappaltatore del subappaltatore del subappaltatore. Certo, vi è l'esigenza di rivedere gli albi degli imprenditori, però non possiamo contraddire le direttive che questa Commissione ha sempre dato; almeno in sede di comitato pareri essa infatti si è sempre espressa contro la tutela corporativa degli albi. Bisogna, sì, regolare il sistema degli albi professionali, ma non è lì che si annida la illegittimità e la illiceità, è altrove. Infatti, per l'iscrizione, l'accertamento viene fatto tenendo conto di situazioni che vengono dimostrate con cifre. Se un'impresa ha eseguito lavori per 100 milioni, viene iscritta nell'albo degli imprenditori che possono eseguire lavori di quella entità. Vi è cioè un processo analogo a quello dell'albo degli artigiani; l'artigiano si iscrive se ha la bottega, ma se non ha la bottega non viene considerato artigiano.

Bisogna essere coerenti con tutto il sistema; non possiamo oggi, siccome parliamo di mafia, esprimere determinati giudizi, e poi, discutendo di altri argomenti, esprimere, in merito allo stesso oggetto, pareri del tutto diversi. Credo che la mafia vada combattuta, e severamente, anche nel sistema degli appalti e dei subappalti. Ma dobbiamo renderci conto che andiamo contro l'autonomia contrattuale delle parti prevista e garantita dalla Costituzione e regolata dal codice civile.

Si dice che commettiamo un'altra sciocchezza perchè questo sistema varrà fin quando non avremo recepito le direttive della Comunità europea; non diciamo se vogliamo recepire queste direttive, perchè questo è un fatto implicito, ma non fissiamo un termine per il recepimento delle stesse. Si tratterebbe del resto di un termine non dico dilatorio anzichè perentorio, ma addirittura di un termine burletta, perchè il Parlamento deve recepire le direttive comunitarie, e se finora non lo ha fatto o se addirittura non lo facesse – nonostante il termine – dovrebbe piangere su se stesso, non potendo accusare nessun altro.

Le critiche che sono state mosse a questo provvedimento hanno una loro ragion d'essere; d'altra parte però non posso non ribadire che queste proposte sono frutto di sperimentazione e sono emerse da

indicazioni e proposte che una Commissione che da anni si occupa di questo fenomeno ha elaborato.

Certo, occorrerà esaminare l'articolato; non si potrebbe approvare il provvedimento che abbiamo in esame complessivamente senza averlo approvato prima articolo per articolo: oltre che andare contro norme regolamentari non sarebbe politicamente corretto. Concludo dicendo ciò che ho già detto in conclusione della mia relazione: l'altro ramo del Parlamento non poteva fare un lavoro perfetto, come non possiamo farlo noi, però ha fatto un buon lavoro. Per questo ribadisco che il provvedimento può essere approvato senza modifiche.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La mia replica sarà molto breve.

È già stato ricordato che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha approvato questo provvedimento all'unanimità, e il Governo non può non esprimere un vivo compiacimento anche per il modo in cui sono stati condotti i lavori della Commissione giustizia del Senato, sia per la relazione davvero esauriente del senatore Di Lembo e per la sua chiara ed incisiva replica di questa sera, sia per gli interventi numerosi e qualificati di quanti hanno preso la parola, i quali tutti, ad eccezione del senatore Corleone, hanno sostanzialmente concordato sulla validità di questo provvedimento, sia pure rappresentando qualche motivo di perplessità.

È stato detto - ed il Governo lo ricorda - che il meglio è nemico del bene, e, soprattutto, che questo provvedimento intende conseguire alcuni obiettivi fondamentali. Si tratta di un provvedimento al quale il Governo riconosce un rilevante spessore, soprattutto nella prospettiva di migliorare gli istituti messi a disposizione delle forze dell'ordine e dei magistrati chiamati a condurre la lotta alla criminalità organizzata.

Il provvedimento al nostro esame, in qualche misura, eleva il livello di fattibilità e di efficacia della legge La Torre-Rognoni.

Il senatore Corleone ha ricordato, in particolare, secondo quanto risultava da un saggio del giudice Di Lello che la legge La Torre-Rognoni aveva avuto nei primi anni della sua applicazione una incidenza particolare ed anche sotto il profilo degli accertamenti patrimoniali era arrivata a consistenti indagini per cifre elevate. Vi è stato invece negli ultimi tempi una caduta che il Governo ha valutato con preoccupazione. Le modifiche che il provvedimento in esame introduce alla legge La Torre-Rognoni hanno l'obiettivo di mettere a punto un accertamento più incisivo in ordine alle vicende patrimoniali.

La legge La Torre-Rognoni aveva fatto registrare nella sua applicazione alcuni limiti. Il presente disegno di legge recepisce alcune norme contenute nella relazione della Commissione antimafia dell'onorevole Alinovi. Il Governo ha dichiarato in diverse occasioni che questo provvedimento ha recepito le indicazioni emerse a larghissima maggioranza in sede di Commissione antimafia in modo da aggiornare l'interpretazione della legge La Torre-Rognoni.

Basti pensare, del resto, ad aspetti richiamati da alcuni colleghi, a quello relativo al settore degli appalti, o a quello relativo al campo delle pubbliche amministrazioni. Quante volte il Parlamento, nella sua

funzione ispettiva e di controllo, ha rivolto interrogazioni anche pesanti alle autorità di Governo perchè esso intervenisse nelle amministrazioni di alcuni comuni in cui sembrava si fosse insediato il fenomeno mafioso? Ma il Governo, in mancanza di tali norme, non ha di fatto alcuna possibilità di intervento concreto, immediato ed efficace. La legge vuole ovviare anche a questi inconvenienti affinché il Governo possa dare risposte positive a quello che è il sindacato parlamentare sull'attività delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio, per quanto concerne le società finanziarie, alla Camera dei deputati sono state introdotte, dopo un dibattito travagliato e sofferto, norme che ritengo vadano in questa direzione.

Del resto devo ricordare che alcune norme, sottoposte anche ad un esame critico da parte del senatore Misserville, concernenti ad esempio il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, in sede di esame del disegno di legge sulla droga sono state approvate a larghissima maggioranza con una convergenza che ha superato contrasti di carattere politico.

Voglio aggiungere che non si tratta di disposizioni normative eccezionali, nè di emergenza. L'obiettivo è quello di rendere più funzionali le misure che costituiscono gli elementi qualificanti della legislazione del 1982. Il Governo, per la verità, si è fatto anche carico di valutare quanto altre legislazioni, in modo particolare quella inglese e quella degli Stati Uniti, hanno fatto nel sistema della prevenzione patrimoniale per combattere il fenomeno (che si è largamente diffuso, anche per il processo di internazionalizzazione dell'economia), del riciclaggio dei proventi patrimoniali illeciti che inquinano non soltanto settori vitali dell'economia, ma a volte anche della politica. Quindi l'obiettivo del Governo è volto a conseguire questi risultati.

Per quanto concerne il problema degli appalti, il senatore Corleone ha fatto cenno ad una contraddizione, laddove si parla di un integrale recepimento delle direttive comunitarie. Devo ricordare che alcune direttive comunitarie sugli appalti pubblici verranno a scadere soltanto nel luglio 1990 e altre nell'anno successivo. Quindi la dizione, anche sotto il profilo tecnico-giuridico, sembra al Governo corretta ed adeguata alla realtà. Per la verità, le norme introdotte in questa legge non contrastano, nelle linee essenziali e fondamentali, con le norme che la Comunità europea ha introdotto, giacchè essa, specie nelle ultime direttive, si è giustamente preoccupata della trasparenza nel settore degli appalti pubblici proprio per far fronte ad un fenomeno che si è esteso per il processo di internazionalizzazione dell'attività economica. Anche la Comunità ha individuato l'obiettivo di rendere più trasparente il settore degli appalti.

Si è avuto un importante dibattito su questo tema. Noi riteniamo di avere dato, anche in questo settore, una equilibrata definizione del problema che ci occupa. Del resto in alcuni degli interventi si è sollevata la questione della presenza in Italia di società che esercitano quasi il monopolio nel settore degli appalti pubblici pur avendo pochissimo personale. La legge con la limitazione del subappalto al 40 per cento (al 15 per cento per le opere di prevalente interesse relativo alla aggiudicazione dell'appalto) e al 25 per cento per le opere speciali di subappalto, affidando peraltro alle imprese la possibilità di consor-

ziarsi, vuole evitare *ab origine* questo fenomeno che ha inquinato ed inquina il settore dei lavori pubblici.

Sulle pubbliche amministrazioni mi sono già pronunciato. Non aggiungo altro sul problema della legittimità costituzionale perchè sono sufficienti le considerazioni che ha fatto il senatore Imposimato in ordine alle sentenze della Corte costituzionale che si erano già occupate di questo problema. Non aggiungo altro a quanto detto dal senatore Di Lembo sull'ordinamento penitenziario.

Ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni critiche del senatore Corleone sulle persone che convivono con la persona sospettata di mafia. Questa norma esisteva già nella legge La Torre-Rognoni; quindi non è stata apportata alcuna modifica in ordine a questo problema che aveva suscitato anche in sede di Commissione giustizia della Camera qualche riserva. Ricordo che identica norma è contenuta nella legge La Torre-Rognoni e di conseguenza fa già parte del nostro ordinamento.

Da ultimo, mi preme rilevare che si è estesa la possibilità di interventi nel settore delle indagini giustamente non soltanto alla Guardia di finanza, ma anche ad altre forze dell'ordine, carabinieri, polizia e via dicendo. Non v'è dubbio che sarà cura dei magistrati affidare l'esecuzione di accertamenti di natura contabile prevalentemente alla Guardia di finanza che ha particolare professionalità, capacità ed esperienza in questo settore. Quindi, il Governo ha ritenuto di superare le obiezioni fatte, anche nell'altro ramo del Parlamento, volendo che questa osservazione venisse messa a verbale e servisse come autentica interpretazione delle leggi.

Il Governo, nel ringraziare i senatori Misserville, Imposimato, Gallo, Casoli e Corleone per i loro interventi che hanno apportato al dibattito contributi preziosi ed elevati, raccomanda alla Commissione l'immediata approvazione, senza modifiche, del disegno di legge in esame.

CORLEONE. Signor Presidente, prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli richiamo l'attenzione sulla evidente impossibilità di approvare questa sera il provvedimento. Chiedo, quindi, un rinvio della discussione, dal momento che vorrei presentare alcuni emendamenti che ritengo di notevole importanza. Non ritengo che sia una eccezione quella che sto chiedendo, in quanto mi sembra che sia sempre stata linea costante della Commissione dare il tempo per predisporre eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei sentire l'opinione dei Gruppi sulla proposta di rinvio formalizzata dal senatore Corleone. Voglio soltanto ricordare che il disegno di legge ci è stato assegnato - se non vado errato - il 10 gennaio 1990 e che tra la prima seduta del 1° febbraio e quella odierna, che abbiamo dedicato alla sua discussione, sono passati quattordici giorni. Ad ogni modo, invito i colleghi, a nome dei Gruppi, a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio.

CORRENTI. Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione l'unica voce discordante levatasi in quest'Aula, ossia quella del senatore



Corleone, circa l'opportunità di emendare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Ebbene, io ritengo che la sua richiesta non possa essere superata semplicemente con un richiamo alla ragion di Stato, che peraltro non sarebbe in linea con la vocazione parlamentare sempre manifestata da tutti i Gruppi presenti in Commissione. Credo, infatti, che la ragione per una decisione sollecita possa invece essere di altra natura, se volete più tecnica, e mi riferisco ai discorsi in atto su talune distinzioni del sistema bicamerale. Voglio ricordare a questo proposito che noi siamo in presenza di un disegno di legge che è stato lungamente meditato e sofferto dall'altro ramo del Parlamento, largamente soppesato e che affronta una materia rispetto alla quale tutti i Gruppi, anche quello cui appartiene il senatore Corleone, hanno riconosciuto la necessità di un forte e serio intervento. Allora, se è facile affermare che anche questo provvedimento, così articolato e così complesso, è perfettibile - tutto lo è - tuttavia il suo assetto politico complessivo appare soddisfacente. D'altra parte, siamo chiamati ad affrontare una situazione di reale emergenza, rispetto alla quale questo disegno di legge non mi pare che appaia come provvedimento di emergenza; è uno strumento organico a fronte di un'emergenza criminale.

Per tutte queste considerazioni, sono dell'avviso che si possano superare talune perplessità, alcune delle quali sono comprensibili mentre altre - come quelle relative al tetto del 20 per cento - non hanno fondamento perchè nel disciplinare l'appalto si può escludere qualsiasi prestazione da parte dell'appaltante nei confronti del subappaltante. Ma al di là di tutto questo, io credo si possa affermare che l'un ramo del Parlamento ha largamente riflettuto, che il provvedimento nel suo complesso è positivo, seppure perfettibile, anche sul piano tecnico e che pertanto può essere varato senza ulteriori indugi.

TOTH. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime parere contrario alla proposta di rinvio e ritiene che, data la situazione, sia necessario procedere al più presto. Noi ci rendiamo conto che alcune perplessità espresse dal collega Corleone hanno un loro fondamento perchè ci apprestiamo ad approvare una normativa che ha un carattere eccezionale e che introduce delle pastoie per determinate attività di carattere economico, il che fa nascere alcuni problemi nei confronti della collettività, però ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, che fa sì che un provvedimento del genere sia urgente e necessario.

FILETTI. Signor Presidente, io credo che non vi possano essere dubbi sul fatto che le leggi precedenti e quelle vigenti, emanate al fine di reprimere i fenomeni di stampo mafioso, non hanno sortito alcun effetto, ma anzi vorrei dire che li hanno accresciuti a macchia d'olio. Pertanto, è necessario procedere ad un riesame e ad un aggiornamento degli strumenti normativi in vigore per ricalibrarne la disciplina, in relazione anche alle mutate strategie delle organizzazioni criminali mafiose. Ora, poichè la Camera dei deputati si è arenata nell'esame del disegno di legge per oltre un anno - essendo stato presentato il

provvedimento nel gennaio 1989 - è quindi necessario, anche in relazione all'incremento subito dal fenomeno, cercare di correre ai ripari approvando un'ulteriore normativa di prevenzione, che poi debba valere anche sul versante della repressione. Indugiare oltre mi sembra non conferente e pertanto, pur riaffermando il diritto di ciascun parlamentare di presentare emendamenti, credo che ragioni di opportunità, anzi di necessità, esigano che si proceda oltre e che si arrivi al più presto alla definitiva approvazione del disegno di legge al nostro esame, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

CASOLI. Intervengo brevemente, signor Presidente, per dire che pur essendo emerse dalla discussione perplessità di dettaglio da parte di ciascun Gruppo, però è prevalso un largo consenso generale sull'impostazione del disegno di legge, sulle sue finalità e sull'urgenza di vararlo senza ulteriori indugi. Pertanto, il fatto che vi siano perplessità è superato proprio da questa considerazione della prevalenza dell'interesse al varo del provvedimento, con riserva, eventualmente, alla luce dell'esperienza, di apportarvi correzioni e modifiche.

Del resto, il disegno di legge in esame, oltre che essere stato approfonditamente esaminato dalla Camera dei deputati, è all'ordine del giorno di questa Commissione già da 15 giorni. Pertanto, qualora si fosse ritenuto di proporre modifiche al testo, vi è stato tutto il tempo per presentare i relativi emendamenti.

In questo spirito e per le ragioni dinanzi esposte, dunque, ritengo inopportuno dar luogo ad un rinvio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio della discussione, formulata dal senatore Corleone.

CORLEONE. La mia non è una vera e propria richiesta di rinvio, ma semplicemente, data l'ora e poichè abbiamo seduta anche domani, una richiesta di ritardare di poche ore l'inizio dell'esame dell'articolato. Respingere una simile proposta è veramente inconcepibile, siamo al di là del bene e del male; non dare la possibilità e il tempo di depositare gli emendamenti è un comportamento inaccettabile che va contro qualunque abitudine della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, ho ascoltato attentamente sia il suo intervento in discussione generale sia le sue ulteriori riflessioni. Sulla sua proposta di rinvio tutti i Gruppi si sono pronunciati. Il provvedimento è in discussione da ben 14 giorni durante i quali gli emendamenti potevano essere presentati; inoltre, nulla vieta di avanzare proposte emendative in sede di discussione dei singoli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio del senatore Corleone.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

## Capo I.

MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

## Art. 1.

1. L'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*bis*. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-*ter*; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei

soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale».

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei innanzitutto intervenire sull'ordine dei lavori, riservandomi di presentare gli emendamenti in fase di discussione dei singoli articoli. Annuncio inoltre che intendo intervenire su ciascun articolo per il modo inconcepibile in cui si è proceduto.

Per quanto riguarda l'articolo 1, che modifica l'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965, legge ben conosciuta come legge di repressione attraverso misure basate su indizi, ci sono alcuni problemi.

Il primo comma stabilisce che Guardia di finanza e polizia giudiziaria hanno la possibilità di effettuare indagini sul tenore di vita, sulla disponibilità finanziaria e sul patrimonio di soggetti nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza divieto di obbligo di soggiorno; stabilisce inoltre, che sempre avvalendosi della Guardia di finanza e della polizia giudiziaria si può procedere ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

Si tratta di una misura estremamente delicata, su cui occorrerebbe riflettere. Ritengo, fra l'altro, che nell'ultima frase del primo comma usare la parola «anche» sia un errore, perchè non capisco quali altre ragioni ci siano se non quelle di individuare le fonti di reddito. Se le indagini infatti si effettuano sul tenore di vita, sulla disponibilità finanziaria e sul patrimonio mi sembra ovvio che siano finalizzate alla individuazione delle fonti del reddito. Quell'«anche» ci fa invece pensare che si voglia in realtà creare uno strumento di controllo sociale molto più vasto e molto più pericoloso. Vorrei capire qual è lo scopo principale, dal momento che l'individuazione delle fonti di reddito, sembrerebbe, come dicevo, uno scopo secondario.

Ritengo che questa misura dovrebbe preoccuparci, perchè ci troviamo di fronte ad una visione pericolosa, quella dello Stato che ci guarda, ci osserva, ci vigila. Proprio questa sorta di *lapsus* ci fa capire molto di più di quello che viene detto ufficialmente, e ciò, come dicevo, è fonte di preoccupazione.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 sono d'accordo sul fatto che siano effettuate verifiche se ci sono rapporti di mutui o finanziamenti da parte dello Stato e della Comunità europea.

Il comma 3 dell'articolo è una riproposizione di norme già esistenti; tuttavia non capisco, avendo modificata la certificazione, attraverso un meccanismo di autocertificazione, perchè non si è proceduto in modo più garantista, se non suona una bestemmia utilizzare questo termine. A mio avviso anche in questa misura è presente il rischio di creare una rete soffocante per i cittadini.

Nei commi 4, 5 e 6 di quest'articolo si utilizza una dizione generica. Si dice infatti che quando vi sia concreto pericolo che i beni, di cui si prevede che debba essere disposta la confisca, vengano dispersi il

questore può richiedere di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Voi sostenete che questa è una misura normale, ma a me non sembra affatto che sia così.

CORRENTI. È una misura cautelare. Rispetto al sequestro occorre innanzitutto la convalida del sequestro stesso; ancorchè convalidato esso continua ad avere natura cautelare e diventa espropriativo quando diventa confisca.

CORLEONE. Il problema è capire che l'applicazione di questo sequestro dei beni avviene in assenza di qualsiasi provvedimento; esso avviene senza che vi sia nessuna misura contro quella persona. Questa misura potrebbe addirittura rappresentare una forma sofisticata di ciò che per altri settori viene definito aggiottaggio: poichè qualcuno sta facendo una vendita dei suoi beni, noi procediamo al sequestro, in assenza di qualsiasi provvedimento solo perchè vi è un sospetto. Credo che ciò sia estremamente preoccupante. Mi rendo conto delle buone intenzioni di chi afferma che tali misure sono contro la mafia, tuttavia è chiaro che se ad ogni obiezione si oppone una motivazione del genere non si potranno, in questa logica, più sollevare obiezioni.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Corleone, qui ci sono tutte le garanzie.

CORLEONE. Ma qui parliamo di beni e di un sequestro di beni che può mettere a repentaglio un'intera attività economica. Ritengo che ciò debba preoccuparci.

Propongo pertanto di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 2-*bis* della legge n. 575 del 1965, nell'ultima frase, la parola «anche»; inoltre di sopprimere al comma 3 le parole «e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1»; infine, propongo di sopprimere il comma 4.

BATTELLO. Senatore Corleone, la parola «anche» è già contenuta nella legge La Torre-Rognoni.

CORLEONE. Si sbaglia ora e si è sbagliato anche prima.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne il termine «anche» non posso che sottolineare quanto detto dal senatore Battello e cioè che esso è già contenuto nella legge La Torre-Rognoni.

Per quanto concerne la soppressione del comma 4 non sono d'accordo, in quanto tale comma si applica solo qualora vi sia concreto pericolo che i beni debbano essere sottoposti a confisca (come giustamente affermava il senatore Correnti, si tratta di una misura cautelare); inoltre esso tende a colmare una lacuna della legge La Torre-Rognoni giacchè l'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa potrebbe porre in essere una serie di atti volti ad impedire la confisca ed allora in questa fase è necessario intervenire. Infine, sono contrario anche all'emendamento concernente il terzo comma.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

BATTELLO. Desidero sottolineare nuovamente che la parola «anche» è già contenuta nel comma 1 dell'articolo 2-*bis*, seppure diversamente collocato, laddove si dice: «Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone...». Quindi, pur se dislocato diversamente, il precetto è già presente.

CORLEONE. Abbiamo addirittura peggiorato la legge La Torre-Rognoni. Quanto lei ha letto mi conferma che quella formulazione era migliore, poichè si diceva «anche al fine di accertarne la provenienza» e su questo non avrei nulla da obiettare. Nel testo in esame, invece, si dice un'altra cosa quando si afferma: «allo scopo anche di individuare le fonti di reddito». Si tratta probabilmente di un errore formale, tuttavia mentre se si fosse detto: «allo scopo di individuare le fonti di reddito» la dizione sarebbe stata chiara, dicendo «allo scopo anche di individuare le fonti di reddito» sorge spontanea la domanda su quale sia allora l'altro scopo, quello principale.

Quindi la formula originaria dell'articolo 2-*bis* era, a mio avviso, più esatta rispetto a ciò che si vuole e per tale ragioni mantengo il mio emendamento. Qualora qualcuno mi avesse dimostrato che l'emendamento è sbagliato avrei anche potuto ritirarlo, pertanto resto della mia opinione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone tendente a sopprimere, al comma 1 dell'articolo 1 la parola «anche».

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione del secondo emendamento presentato dal senatore Corleone, tendente a sopprimere, al comma 3, dello stesso articolo, le parole «e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1».

CORLEONE. Io mantengo questo emendamento, nei cui confronti esprimo ovviamente un voto favorevole, perchè non mi convince l'unica obiezione che è stata avanzata, vale a dire che siamo in presenza di una norma già presente nell'ordinamento. Infatti, bisogna tener conto del fatto che le norme, quando si rinnovano, assumono comunque un nuovo valore e una nuova vita anche se la previsione legislativa è rimasta immutata e che, soprattutto in un campo come questo, la loro applicazione può essere diversa rispetto a 10, 20 o 30 anni fa, in quanto cambia il contesto generale. Tra l'altro, mi sembra molto generico far riferimento alla convivenza, in quanto essa è un concetto piuttosto astratto. Ebbene, si fa riferimento alla convivenza secondo la chiesa cattolica o a quella secondo lo Stato, a quella stabilita

ufficialmente od a quella ufficiosa e per quanto tempo? Questa norma, ripeto suscita molte perplessità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Corleone al terzo comma dell'articolo 1.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Corleone, tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 1.

**CORLEONE.** Capisco che quella del comma 4 è una misura che ha una sua ragion d'essere, però, anche in questo caso, credo che ci troviamo in presenza di una disposizione all'insegna della possibile - non dico probabile - arbitrarietà. Io non capisco cosa si voglia dire in un testo di legge con la dizione: «Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba - forse sarebbe più corretto scrivere «possa» - essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti ad alienati...». Anche qui corriamo rischi che non ci possiamo nascondere. Io credo che proprio durante l'esame di una legge come questa, si debba fare il massimo sforzo per varare norme, le più certe possibili. Io non dico che tale disposizione darà luogo sicuramente a provvedimenti arbitrari, però, non possiamo neanche affermare che stiamo facendo il massimo sforzo per arrivare alla formulazione migliore, a quella cioè più rispettosa dei diritti e delle garanzie. Pertanto, il pericolo che intravvedo, magari come estrema possibilità, mi mette in allarme e quindi invito i colleghi presenti a votare a favore dell'emendamento da me presentato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Corleone, soppressivo del quarto comma.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**CORLEONE.** Non voterò a favore dell'articolo 1, così come esce dal nostro esame. Io sono certo infatti che avremmo potuto o dovuto apportarvi modifiche migliorative e non sono stato convinto che non vi era al riguardo altra soluzione possibile. Mi auguro che per gli articoli successivi si recuperi questa possibilità di convincerci reciprocamente che non si può fare meglio. Quello che non condivido e che per me risulta inaccettabile è che, a scatola chiusa, si dica che i 36 articoli, di cui è composto il disegno di legge in esame, costituiscono il meglio possibile.

Pertanto, considerato anche che sono stati respinti i tre emendamenti che avevo presentato e che sollevavano questioni che a me non parevano strumentali, annuncio il mio voto contrario all'articolo 1.

**FILETTI.** Io voterò a favore dell'articolo in esame, tenuto conto anche del fatto che i tre emendamenti presentati dal senatore Corleone

non mi hanno convinto. Infatti, per quanto riguarda il primo, va detto che la frase «allo scopo anche di individuare le fonti di reddito» è da intendersi come se fosse detto «compresa la individuazione delle fonti di reddito». È questa cioè una delle circostanze che si può accertare.

Per quanto concerne invece il comma 3, non mi pare che vi possano essere difficoltà interpretative in ordine alla espressione «convissuto» ed infine, circa la richiesta del sequestro, è evidente che ci si riferisce al caso in cui si tema che possano essere sottratti, dispersi od alienati i beni perchè nel caso di reati relativi ad affari mafiosi, il sequestro è obbligatorio, non facoltativo. Quando si accertano determinate circostanze, quelle di cui all'articolo 2-ter, il sequestro deve essere disposto.

Nel caso in specie vi è un sequestro che viene amplificato al fine di non disperdere, sottrarre ed alienare determinati beni, perchè il terzo che acquista, ove non ci fosse il sequestro, raggiungerebbe lo scopo del trasferimento del bene e quindi della sottrazione del medesimo alle garanzie previste dalla legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

«Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente



per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale».

CORLEONE. L'articolo 2 è incentrato sul problema della confisca dei beni, problema a mio avviso estremamente delicato. Anche a questo proposito sorge qualche perplessità.

Nell'articolo infatti si stabilisce che il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Qui c'è l'inversione dell'onere della prova.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Corleone, è l'identica dizione della legge La Torre-Rognoni.

Lei in ogni caso ha il diritto di fare tutte le osservazioni che ritiene opportune. La pregherei però di voler esaminare la legge La Torre-Rognoni vigente.

CORLEONE. Non intendo ripetere le osservazioni già svolte precedentemente rispetto al fatto che riproponendo un testo lo si assume come nuovo. Se lo si ripropone, infatti, è perchè comunque si apportano delle modifiche e cambia il criterio di applicazione di una legge.

Sono convinto che noi dobbiamo riflettere - perchè questa è l'occasione di farlo - circa il fatto se questa norma sia buona o cattiva. Dobbiamo partire da questa riflessione; qui non si dice che si deve dimostrare l'illegittima o illecita provenienza ma che bisogna dimostrare, al contrario, la legittima provenienza. Su questo punto, come dicevo, sorgono grosse perplessità perchè mi chiedo innanzitutto di quali beni si parla, di quale entità, e acquisiti quando. Come si dimostra, in sostanza, la legittima provenienza: in relazione al reddito? Credo che non sia così; noi abbiamo sempre, come retropensiero, il fatto che questa norma verrà applicata ai mafiosi, e questo ci tranquillizza. Ci si deve dimostrare, ad esempio la legittima provenienza di una Ferrari; io credo che in molti casi, se noi pensassimo di applicare questa norma alla generalità dei cittadini italiani, forse ci preoccuperemmo perchè probabilmente noi stessi avremmo dei problemi a dimostrare la legittima provenienza di qualunque nostro bene.

Inoltre, se pensassimo di applicare questa misura in maniera indiscriminata non so cosa provocheremmo nel sistema economico italiano. Quando leggiamo di operazioni di acquisti di centinaia e

centinaia di miliardi, probabilmente il primo effetto dell'applicazione di questa norma sarebbe quello di chiedere che provenienza ha questo denaro. Il problema che noi abbiamo è quello dell'illecito arricchimento e del meccanismo di accumulazione delle risorse, anche se mi rendo conto che questo è implicito nel sistema - cerchiamo di non aver paura delle parole - capitalistico.

La formulazione di questa norma è a mio avviso preoccupante. Si parla di indagini complesse, ma quanto tempo passo dopo il sequestro? Un anno! Indagini complesse equivale a dire che di fronte a risorse economiche cospicue si rischia di cancellare un'impresa dal mercato. Il termine può essere addirittura prorogato di un anno; si cancellano così realtà produttive sulla base di una costruzione i cui scopi possiamo comprendere, ma che desta, come dicevo, gravi preoccupazioni.

Adirittura nell'ultimo capoverso del comma 1 si parla di «indiziato». Abbiamo sentito che il termine «indiziato» non dovrebbe essere più in uso. Non intendo insegnare nulla a nessuno, ma si ha qui un termine che, come diceva pochi minuti fa il collega Gallo, non dovrebbe essere più utilizzato. Anche in questo articolo pertanto sono contenute misure che condivido nella loro ispirazione, ma la loro formulazione non mi convince. Non intendo contestarne la ragione o l'utilità, ma intendo sottolineare l'esigenza che si pensi ad una legge in quanto applicabile in maniera universale e non ad una legge applicabile solo per certe categorie di persone.

Presento, pertanto, tre emendamenti all'articolo 2, comma 1. Il primo tende a sostituire alle parole «non sia stata dimostrata la legittima provenienza», le altre «dei quali sia stata dimostrata l'illecita provenienza»; il secondo, in subordine, tende a sostituire la parola «legittima» con l'altra «illecita»; il terzo, infine, tende a sopprimere le parole «tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale».

CORRENTI. Nel ribadire che il nostro Gruppo è interessato a concludere al più presto l'*iter* del provvedimento in esame, vorrei far presente al senatore Corleone che l'articolo 2 è un articolo cardine della legge. È vero il riferimento all'inversione della prova in ordine alla proprietà di beni; tuttavia, questa presunzione è assolutamente legittima e credo che potrebbe essere tranquillamente estesa a tutti i cittadini. In realtà, essa esiste già in materia tributaria: si pensi, del resto, al «redditometro», che stabilendo presunzioni ritenute legittime dalla stessa Corte costituzionale inverte l'ordine della prova. Peraltro, non c'è nulla di non garantista o di scandaloso nel fatto che ogni singolo cittadino dia ragione della provenienza del suo patrimonio; ritengo, anzi, che sia questa una delle basi del consorzio civile. Pertanto, questa norma, per effetto della *sedes materiae*, si attaglia al problema, dato che tutti sappiamo che con i proventi delle attività illecite si acquistano beni; questo, del resto, è lo stesso presupposto del riciclaggio. Chiedere, dunque, ai cittadini di documentare come e con quali mezzi abbiano acquistato dei beni è forse un'abdicazione allo Stato di diritto? Personalmente, non ne sono affatto convinto. Non chiederlo, infatti, vuol dire non amministrare lo Stato.

Pertanto, come ci opponemmo a suo tempo alla proroga dei termini di custodia cautelare, del pari affermiamo oggi la necessità della sopravvivenza dello Stato di diritto, poichè quella in esame è per noi una norma fondamentale in tal senso.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario al primo emendamento presentato dal senatore Corleone.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere contrario.

CORLEONE. Le parole del senatore Correnti mi hanno indotto a riflettere (non solo per il riferimento al «redditometro») sulla giustezza, comunque, del principio. Sono convinto che ciò che è veramente in pericolo nel paese è la democrazia, oltre all'economia. La norma ha certamente limiti e comporta difficoltà per i cittadini; ritiro, tuttavia, l'emendamento tendente a sostituire le parole «non sia stata dimostrata la legittima provenienza», proprio perchè non vorrei che venisse interpretato in maniera sbagliata.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del secondo emendamento del senatore Corleone, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 2, alla parola «legittima», l'altra «illecita».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Corleone di cui ho testè dato lettura.

**Non è approvato.**

Passiamo ora all'esame del terzo emendamento del senatore Corleone, tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo 2, le seguenti parole: «tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Corleone.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CORLEONE. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

L'esame dell'articolo 3 si prevede lungo e complesso, pertanto propongo di rinviare il seguito della discussione. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**